

DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2024

280/2024/S/GAS

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA
DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1302^a riunione del 10 luglio 2024

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c), (di seguito: legge 481/95);
 - l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
 - il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
 - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
 - la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 382/2022/E/gas);
- la specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, 13 novembre 2008, UNI/TS 11297:2008 (di seguito: specifica tecnica UNI/TS 11297);
 - le Linee guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2012);
 - la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 28 novembre 2017, UNI EN ISO 15257-2017, (di seguito: norma UNI EN ISO 15257);
 - le Linee guida del CIG di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7);
 - le Linee guida del CIG di gennaio 2020 n. 15 (di seguito: Linee guida CIG 15/2020);

- le Linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12);
- la Linea guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 24 marzo 2021 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas (di seguito: Linea guida APCE);
- le Linee guida del CIG 28 febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
-
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 620/2018/S/com (di seguito: deliberazione 620/2018/S/com); la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità del 3 ottobre 2023, DSAI/16/2023/gas (di seguito: determinazione DSAI/16/2023/gas).

FATTO:

1. Con deliberazione 382/2022/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici scelte tra le suddette cinquanta imprese anche in base agli esiti dei controlli telefonici.
2. In attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici – tra cui Metanprogetti S.r.l. (di seguito anche società) – che, anche all'esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento.
3. Dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 4-7 aprile 2023, presso l'unità locale della società, sita in Asti (AT), in Strada Cascina Cauda 2 e dalla documentazione ivi acquisita è emersa, anche con riferimento all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "BORGOMANERO", gestito dalla stessa, la possibile violazione:
 - i dell'articolo 14, comma 1, lettera g) e dell'articolo 36, comma 4, lettera b), della RQDG 20/25, non avendo la società ottemperato all'obbligo di eliminare una dispersione di gas, una volta localizzata, nei tempi previsti dalle norme tecniche vigenti e di attribuire alla stessa un codice univoco;
 - ii dell'articolo 14, comma 4, dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 13 novembre 2008, UNI/TS 11297:2008 (di seguito: specifica tecnica UNI/TS 11297), avendo la società erroneamente compilato il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas" per gli anni 2021 e 2022;
 - iii dell'articolo 14, comma 5 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 5.3.3 della Linea guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 24 marzo 2021 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas" (di seguito: linea guida APCE), non

- avendo la società prodotto, per l'impianto denominato "BORGOMANERO" e con riferimento agli anni 2021 e 2022, copia del "Rapporto annuale dello stato elettrico" relativamente agli anni t (anno di riferimento) e t-1 e copia dei moduli "Attestato del valore dell'indicatore di protezione catodica KT", relativamente agli anni t (anno di riferimento) e t-1
- iv dell'articolo 14, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) della RQDG 20/25, per non aver la società ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative conformi e/o aggiornate alla regolazione vigente e, ove mancanti, alle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25;
 - v dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25 e del paragrafo 7 delle Linee guida del CIG 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2012), in quanto il personale della struttura operativa del pronto intervento della società inviata sul luogo non ha redatto il rapporto di pronto intervento in occasione di due delle ventitré chiamate telefoniche di pronto intervento estratte a campione tra quelle relative all'impianto denominato "BORGOMANERO" per gli anni 2021 e 2022;
 - vi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, del paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 28 febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022), del paragrafo 4 della Linea guida CIG di maggio 2020, n. 12 (di seguito: Linea guida CIG 12/2020), del paragrafo 6 delle Linee guida CIG di gennaio 2020, n. 15 (di seguito: Linee guida CIG 15/2020) nonché della norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di normazione 28 novembre 2017, UNI EN ISO 15257-2017 (di seguito: norma UNI EN ISO 15257) non disponendo la società di documentazione idonea ad attestare l'avvenuta qualificazione e formazione del personale inerente le citate norme tecniche;
 - vii dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 9 delle Linee guida CIG 12/2020, non avendo la società correttamente fronteggiato una richiesta di pronto intervento in conformità alle normative tecniche vigenti;
 - viii dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (ii) della RQDG 20/25, non avendo la società ottemperato all'obbligo di dotarsi di uno o più centralini di pronto intervento in grado di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna;
 - ix dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii), della RQDG 20/25, non avendo la società ottemperato all'obbligo di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento;
 - x dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25, non essendosi la società dotata di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate di pronto intervento contenente tutte le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1;
 - xi dell'articolo 15, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25 non avendo la società ottemperato all'obbligo di comunicare tempestivamente, al momento della richiesta di accesso alla rete di distribuzione, in forma scritta i recapiti telefonici

- di pronto intervento a 82 (ottantadue) delle 97 (novantasette) società di vendita presenti al marzo 2023;
- xii dell'articolo 36, comma 2, lettera g) e dell'articolo 38, comma 4, lettera b) della RQDG 20/25, non avendo la società registrato correttamente per l'impianto di distribuzione denominato "BORGOMANERO", il numero di sistemi di protezione catodica in cui è suddivisa la rete e conseguentemente non avendo comunicato il dato corretto all'Autorità;
 - xiii dell'articolo 36, comma 6, lettera b), dell'articolo 35, comma 2 e dell'articolo 38, comma 4, lettera a), della RQDG 20/25 nonché dei paragrafi 5.3.2, 5.3.3, 5.3.6 e 9 della Linea guida APCE, non essendo stata la società, per l'impianto di distribuzione denominato "BORGOMANERO", in grado di identificare i propri punti di misura tramite un codice univoco sui registri cartacei e sulle planimetrie; non avendo predisposto i programmi di monitoraggio dei sistemi di protezione catodica, e non avendo comunicato, nei dati di sicurezza e continuità dell'anno 2021, il numero corretto delle misure del potenziale effettuate;
 - xiv dell'articolo 36, commi 8 e 10, lettera d), della RQDG 20/25, dell'articolo 79, comma 6, lettera a), sub i) della RQDG 20/25, nonché dell'articolo 38, comma 10, lettera a) della RQDG 20/25 non avendo la società registrato nella Tabella M, e conseguentemente comunicato correttamente all'Autorità, cinque chiamate telefoniche pertinenti relative a richieste di pronto intervento sugli impianti denominati "SAN SEBASTIANO PO", "BUTTIGLIERA D'ASTI" e su un terzo impianto che non è stato possibile individuare; conseguentemente, per tre delle citate chiamate non risultando che la società abbia ottemperato all'obbligo di fronteggiare con tempestività tre richieste di pronto intervento inviando il personale sul luogo, in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), della RQDG 20/25;
 - xv dell'articolo 38, comma 2, lettera a) della RQDG 20/25, non avendo la società comunicato all'Autorità il numero corretto dei clienti finali serviti al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022;
 - xvi dell'articolo 38, comma 2, lettera f) della RQDG 20/25, non avendo la società comunicato all'Autorità il numero corretto di metri di rete in esercizio al 31 dicembre 2021 e 2022 suddivisi per rete MP e BP in base alle distinzioni ivi previste e non avendo altresì comunicato all'Autorità, per l'impianto denominato "BORGOMANERO", il numero corretto di metri di rete in acciaio protetta catodicamente in modo efficace e sottoposta a telesorveglianza, in esercizio al 31 dicembre 2021 e 2022 suddivisi per rete MP e BP.
4. Pertanto, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (determinazione DSAI/16/2023/gas), è stato avviato, nei confronti di Metanprogetti S.r.l., un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
5. Con la medesima determinazione la società è stata invitata, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai precedenti punti *sub* iv., vi., viii., ix, x., xii., xiii., rappresentando che tali

- adempimenti, qualora debitamente documentati, avrebbero costituito elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V del Regolamento Sanzioni e Impegni.
6. Con nota del 6 ottobre 2023 (acquisita con prot. Autorità 63073), la società ha formulato un'istanza di accesso agli atti del procedimento, riscontrata dal Responsabile del procedimento, con nota del 3 novembre 2023 (prot. Autorità 68565, 68718, 68719, 68720, 68721, 68722 e 68723).
 7. Con richiesta del 27 dicembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 81054), la società ha comunicato all'Autorità l'intenzione di produrre documentazione, relativa al presente procedimento, di cui stava terminando l'attività di reperimento e per la quale chiedeva la corretta modalità di invio, in considerazione della molteplicità dei documenti. La predetta richiesta è stata riscontrata dagli Uffici in data 29 dicembre 2023 con nota prot. 81826.
 8. In data 25 gennaio 2024, la società ha presentato una "nota di produzione documentale" (acquisita con prot. Autorità 6018). Con nota del 26 gennaio 2024 (prot. Autorità 6318) il Direttore della DSAI, in considerazione della citata nota (presentata ben oltre la scadenza del termine di 60 giorni di cui all'articolo 14, comma 1, del Regolamento Sanzioni e Impegni) nonché dei conseguenti approfondimenti istruttori che si rendevano necessari, ha comunicato alla società di aver prorogato, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 5, del Regolamento Sanzioni e Impegni, i termini di cui ai punti 4 e 5 della determinazione DSAI/16/2023/gas, fino a ulteriori 40 (quaranta) giorni.
 9. In data 7 marzo 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato a Metanprogetti le risultanze istruttorie (prot. Autorità 17542).
 10. Nella fase decisoria del procedimento, la società ha trasmesso il mandato ai propri legali aggiornato (acquisito con prot. 19131 del 14 marzo 2024), una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, corredata da documentazione difensiva (acquisita con prot. Autorità 29379 del 22 aprile 2024 e, a seguito di nuova trasmissione, con prot. 29526 del 23 aprile 2024) e un'integrazione documentale di quanto precedentemente inoltrato (acquisita con prot. 29803 del 24 aprile 2024). Nella propria memoria difensiva, la società ha chiesto di essere udita dal Collegio dell'Autorità, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Sanzioni e Impegni.
 11. Con nota del 24 maggio 2024 (acquisita con prot. 37926 del 27 maggio 2024), la società ha chiesto di posticipare l'audizione finale innanzi al Collegio, già fissata per il 6 giugno 2024 (con nota prot. 36466 del 20 maggio 2024) alla data dell'11 giugno 2024.
 12. In data 11 giugno 2024, si è svolta l'audizione finale della società innanzi al Collegio dell'Autorità.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Valutazione delle contestazioni e delle argomentazioni difensive

13. Con la nota di produzione documentale del 25 gennaio 2024, la società ha prodotto documentazione volta a dimostrare la cessazione delle condotte di cui alle violazioni *sub* iv., vi., viii., ix., x., xii. e xiii.
14. Nella fase decisoria del procedimento, Metanprogetti:
 - con la memoria del 22 aprile 2024 e l'integrazione documentale del 23 aprile 2024, oltre a produrre ulteriore documentazione, ha svolto difese in ordine a ciascuno degli addebiti oggetto di contestazione, chiedendo l'archiviazione del procedimento sanzionatorio e, in via subordinata, l'applicazione delle sanzioni nella misura del minimo edittale;
 - nel corso dell'audizione finale, ha richiamato integralmente le difese già spiegate con la memoria trasmessa *ex art.* 15 Regolamento Sanzioni e Impegni e, rispetto a queste ultime, ha rettificato gli argomenti difensivi già svolti in relazione alla violazione *sub* vii. e ha aggiornato lo stato del percorso formativo del personale oggetto della contestazione *sub* vi. La società, inoltre, ha svolto repliche in merito alle valutazioni del Responsabile del procedimento, di cui alla comunicazione delle risultanze istruttorie, in merito ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dell'agente e delle condizioni economiche dell'agente* di cui all'art. 11 legge 689/81 in applicazione dei quali è compiuta la quantificazione della sanzione. Inoltre, la società ha sottolineato di avere disposto un cronoprogramma secondo il quale, nell'anno in corso, dovrebbero risultare superate tutte le criticità oggetto delle contestazioni di cui al presente procedimento.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alla contestazione sub i. e valutazione delle stesse

15. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione hanno l'obbligo di eliminare ogni singola dispersione di gas, una volta localizzata, nei tempi previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e, ove mancanti, dalle pertinenti linee guida di cui all'articolo 35, comma 2; in particolare, l'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25 definisce, tra l'altro, la dispersione di classe "B" come quella dispersione che a giudizio dell'impresa distributrice ed in base alle norme tecniche vigenti può ammettere l'eliminazione entro 30 giorni dalla sua localizzazione.
16. L'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas, di registrare, per ogni dispersione localizzata, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione, tra l'altro, il codice univoco di identificazione della dispersione (lettera b).

17. Dall'esame della documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, emerge la responsabilità della società per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera g) e dell'articolo 36, comma 4, lettera b), della RQDG 20/25, per non avere la stessa ottemperato all'obbligo di eliminare una dispersione di gas, una volta localizzata, nei tempi previsti dalle norme tecniche vigenti e di attribuire alla stessa un codice univoco.
18. In particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali di 5 (cinque) chiamate telefoniche estratte a campione relative a segnalazioni di dispersione di gas, pervenute al centralino di pronto intervento e relative all'impianto denominato "BORGOMANERO" per gli anni 2021 e 2022 nonché dall'analisi dei relativi rapporti di pronto intervento, risulta che, con riferimento ad una dispersione segnalata in data 12 maggio 2022 ed inizialmente classificata come dispersione di classe "B", la società ha provveduto a riparare la stessa solamente in data 16 giugno 2022, e quindi oltre il termine previsto di 30 giorni, assegnando, tra l'altro, alla stessa dispersione due codici univoci differenti.
19. Nella memoria del 22 aprile 2024, la società ha contestato gli addebiti mossi con la contestazione in esame: i) qualificando come "limitato" il ritardo di 5 giorni nella eliminazione della dispersione e sostenendo che lo stesso non possa "*rilevare quale elemento sintomatico della capacità di intervento e tutela della sicurezza di Metanprogetti*"; ii) dichiarando che l'assegnazione di due codici univoci differenti sia da ascrivere "*a mero errore materiale*" e iii) dichiarando altresì che la riclassificazione della dispersione nella più severa classe A2 debba "*ascrivere a mero errore materiale dell'operatore*". Ad avviso della società "*Dato saliente pare comunque essere che le numerose rilevazioni effettuate in fase ispettiva hanno dimostrato la capacità operativa della società e che, quindi, in tale contesto, l'intervento in menzione non pare in alcun modo significativo, seppur, comunque, risolto celermente*".
20. Le argomentazioni difensive di Metanprogetti non valgono a elidere la responsabilità della società per la violazione delle richiamate disposizioni atteso l'ammesso ritardo nella eliminazione della dispersione in questione. Né vale il tentativo di ridimensionare la portata dell'illecito, considerando che: (i) il ritardo di 5 sui 30 giorni previsti per la eliminazione della dispersione di classe B risulta significativo (e risulterebbe aggravato nel caso in cui fosse corretta la riclassificazione in classe A2 operata dalla stessa società); (ii) la società non fornisce alcun elemento a supporto degli invocati errori materiali (in particolare, non fornisce prova della correttezza della prima classificazione e dell'erroneità della seconda); (iii) l'affermazione della società secondo la quale "*l'intervento in menzione non pare in alcun modo significativo*" non può essere condivisa tenuto conto che le segnalazioni di dispersioni di gas oggetto delle chiamate telefoniche pervenute nel 2021 e nel 2022 al centralino di pronto intervento sono state complessivamente 5 e che, pertanto, la tardiva, e in alcun modo giustificata, eliminazione di 1 delle 5 dispersioni di gas segnalate (del 20% delle stesse, dunque) assume un significativo rilievo. L'illecito in questione è stato realizzato, infatti, nell'ambito di attività poste a presidio della sicurezza degli impianti e dell'incolumità delle persone, cose e luoghi che

richiedono, pertanto, un apporto competente, rigorosamente aderente alle prescrizioni tecniche e improntato alla massima diligenza.

21. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera g) e dell'articolo 36, comma 4, lettera b), della RQDG 20/25 risulta confermata.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alla contestazione sub ii. e valutazione delle stesse

22. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione sono tenute a predisporre per ogni impianto di distribuzione il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" in conformità alle norme tecniche vigenti, tra cui la specifica tecnica UNI/TS 11297.
23. L'articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI.
24. In sede di verifica ispettiva - a fronte della richiesta del Nucleo ispettivo di attestare, con riferimento alle comunicazioni dei dati di Sicurezza e continuità anno 2021 e 2022 inviate all'Autorità, la correttezza delle informazioni e dei dati trasmessi con riferimento alla compilazione del rapporto annuale di valutazione dei rischi - Metanprogetti ha dichiarato:
- di avere erroneamente compilato il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas" per gli anni 2021 e 2022, "*producendo un modulo per ciascun materiale*";
 - di avere inviato "*all'ARERA il modulo relativo a un solo materiale (polietilene nel 2022 e acciaio nel 2021)*" anziché per l'insieme delle tubazioni della rete di distribuzione (punto 28 della *check list*).
25. Da quanto sopra emerge la responsabilità della società per la violazione dell'art. 14, comma 4, e dell'art. 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della specifica tecnica UNI/TS 11297 in ragione della mancata predisposizione da parte della società, per l'impianto di distribuzione denominato "BORGOMANERO", del "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" in conformità alle norme tecniche vigenti. Detto Rapporto, infatti, perché possa assolvere alla propria funzione, che è appunto quella di consentire la "valutazione dei rischi di dispersione di gas" di ciascun impianto, deve essere redatto tenendo conto di una serie di dati, nella specie la numerosità delle dispersioni segnalate da terzi riscontrate nei tratti di tubazione stradale nel corso dell'anno di riferimento *t* e nell'anno precedente all'anno di riferimento *t-1*, nonché tutte le informazioni relative alle varie tipologie di materiale e alla classe di pressione della tubazione stradale presente, in modo tale che, in applicazione dell'apposita formula indicata dalla norma tecnica (e riportata sul rapporto annuale da predisporre) che tiene conto di tutti i dati di cui sopra, possa individuarsi l'indice di rischio *relativo a ciascun impianto*. Ne consegue che quand'anche la società avesse predisposto per ciascun anno oggetto della richiesta del nucleo ispettivo (2021 e 2022) un modulo del "Rapporto annuale di valutazione

dei rischi di dispersione di gas” per ciascun materiale (polietilene e acciaio) di cui è composto il singolo impianto (circostanza non provata non avendo la società prodotto al Nucleo ispettivo due moduli relativi a ciascun anno), ciò non avrebbe costituito adempimento dell’obbligo di cui al combinato disposto degli artt. 14, comma 4, e 35, comma 1, della RQDG 20/25 non consentendo quei moduli considerati singolarmente di operare la valutazione dei rischi di dispersioni di gas per gli impianti, caratterizzati dalla compresenza di condotte dei due materiali, in conformità alle norme tecniche vigenti per gli anni 2021 e 2022.

26. Per le ragioni di cui sopra risulta del tutto priva di pregio l’argomentazione difensiva svolta dalla società nella fase decisoria del procedimento, secondo la quale la violazione sarebbe da ricondursi ad *“un mero errore nella compilazione dei format sul portale, posto che vi era la possibilità di “caricare” un unico file con un’unica procedura specifica, non permettendo l’inserimento di due file distinti per la valutazione rischi – uno afferente alla rete in acciaio ed uno afferente alla rete in polietilene”*. Tra l’altro, la circostanza stessa che il portale non consentisse, per ciascun impianto, il caricamento di due file per ciascuna annualità avrebbe dovuto condurre l’esercente ad avvedersi del fatto che la redazione di più rapporti per singolo impianto (circostanza peraltro non provata) non poteva costituire adempimento dell’obbligo di predisporre il rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione gas.
27. Risulta, pertanto, confermata la responsabilità della società per la violazione dell’articolo 14, comma 4, dell’articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della specifica tecnica UNI/TS 11297.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alla contestazione sub iii. e valutazione delle stesse

28. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25, le imprese che svolgono attività di distribuzione sono tenute a predisporre il “Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione” secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall’APCE.
29. L’articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE. In particolare, il campo di applicazione della Linea guida APCE è la protezione catodica delle strutture metalliche interrate destinate alla distribuzione del gas oggetto della deliberazione 569/2019/R/gas e successive integrazioni. Tale Linea guida deve essere applicata per la compilazione del Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto (di cui all’articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25), per l’elaborazione del KT (indicatore numerico di efficacia della protezione catodica) e per la compilazione della Tabella “O” (di cui all’articolo 79, comma 6, della RQDG 20/25) (paragrafo 2 della Linea Guida APCE).
30. Il paragrafo 5.3.3 della Linea guida APCE prevede, altresì, che l’impresa di distribuzione è tenuta a predisporre, tra l’altro, la seguente documentazione

periodica, ai sensi della deliberazione 569/2019/R/gas e successive integrazioni: calcolo “KT” per ogni sistema di protezione catodica a corrente impressa; resoconto delle misurazioni e relativi allegati (es. diagrammi cartacei o elettronici) che, ai sensi del paragrafo 5.3.5, devono essere mantenuti in archivio per almeno cinque anni. Inoltre, ai sensi del paragrafo 5.3.6 delle citate Linee guida APCE, l’impresa distributrice deve predisporre il manuale di manutenzione e il programma di monitoraggio dei sistemi di protezione catodica, in conformità alle normative e regole tecniche vigenti tra cui il paragrafo 9 della medesima Linea guida.

31. Dalle dichiarazioni rese da Metanprogetti in sede di verifica ispettiva è emersa la responsabilità della società per la violazione dell’articolo 14, comma 5 e dell’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 5.3.3 delle Linee guida APCE, per non avere la società prodotto, per l’impianto denominato “BORGOMANERO” e con riferimento agli anni 2021 e 2022, copia del “Rapporto annuale dello stato elettrico” relativamente agli anni t (anno di riferimento) e t-1 e copia dei moduli “Attestato del valore dell’indicatore di protezione catodica KT”, relativamente agli anni t (anno di riferimento) e t-1. Come dichiarato dalla società nel corso della verifica ispettiva, infatti, la stessa non è riuscita “*a reperirli nella documentazione a sua disposizione*” (punto 26 della *check list*).
32. Con la memoria del 22 aprile 2024, in merito alla contestata violazione, Metanprogetti ha dichiarato di avere intrapreso importanti aggiornamenti riguardanti l’impianto di protezione catodica. Con la medesima memoria la società ammette l’esistenza di criticità sulla rete (“*che possono generare la condizione di KT minore di 60*”) che necessitano di adeguate tempistiche tali da non incidere comunque sulla sicurezza degli impianti e sulla continuità del servizio di distribuzione gas. A detta della società, gli interventi in corso di realizzazione consentiranno nel corso del 2024 di “*compilare il collaudo di stato elettrico del sistema di protezione catodica conforme alle ultime modifiche tecniche tuttora in corso ed eseguito in conformità ai requisiti della norma UNI EN 12954 Protezione catodica di strutture metalliche interrato e successive integrazioni. Sono quindi state aggiornate le procedure ed i relativi allegati (All.1)*”.
33. In merito alle difese svolte dalla società, deve rilevarsi in primo luogo che le stesse confermano l’addebito mosso a Metanprogetti, attestando che l’impianto non è in protezione, potendosi generare la condizione di $kt < 60$. Si rileva, inoltre, che talune delle criticità della rete ammesse dalla società risultano assolutamente prevedibili in considerazione della vita utile dei singoli componenti degli impianti (è il caso del guasto al dispersore di protezione catodica). In disparte la circostanza che le richiamate “profonde modifiche strutturali” risultano indicate dalla società solo genericamente anche con riferimento ai tempi di realizzazione, risulta che la società non ha ancora provveduto a risolvere le criticità contestate con riferimento, in particolare, alla definizione del numero di sistemi di protezione catodica previa verifica del sezionamento della rete e dei punti di misura.
34. In sede di audizione finale, poi, la società ha richiamato il giudizio dalla stessa promosso nei confronti del Comune di Borgomanero all’esito del quale il Giudice amministrativo avrebbe riconosciuto la realizzazione da parte della società di tutti i

lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della rete di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale. Le dichiarazioni della società risultano, invero, contraddette dal tenore della sentenza che ha definito il citato contenzioso (TAR Piemonte, sentenza n. 16 del 15 gennaio 2024), nella quale, pur accogliendo il motivo ricorso della società e, pertanto, ritenendo *“come l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente [da parte del Comune, n.d.r.] sia stata del tutto inappropriata per l’insussistenza dei presupposti e la possibilità di adottare misure previste dal contratto che non possono essere conosciute in questa sede in quanto atti di gestione di un rapporto in sede paritetica”*, il Giudice amministrativo adito ha dichiarato che *“si deve rilevare sulla base della relazione tecnica svolta nei giorni tra il 20 il 24 novembre 2023 in contraddittorio tra le due parti ed anche della stessa memoria di ricorrente, che non appare dimostrato che addirittura l’80% delle disfunzioni e delle carenze impiantistiche fossero già state rimediate al momento dell’emanazione dell’ordinanza. Si veda anche il rapporto di pronto intervento dell’8 dicembre 2023 depositato dalla ricorrente, ove si parla in maniera quanto mai ambigua di fughe di gas e senza dimenticare il crono programma in data 13 giugno 2023 redatto dalla STIE ed indirizzato alla ricorrente, secondo cui il termine era collocato al 31 agosto dello stesso anno. Per cui non si può ritenere provato quanto assunto dalla ricorrente nel secondo motivo circa i termini di ultimazione dei vari interventi”*.

35. Pur prendendosi atto delle iniziative intraprese dalla società per ridefinire l’assetto impiantistico ai fini dell’efficacia della protezione catodica dello stesso, si conferma la responsabilità di Metanprogetti per la violazione dell’articolo 14, comma 5 e dell’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 5.3.3 delle linee guida APCE.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alla contestazione sub iv. e valutazione delle stesse

36. Ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas.
37. La responsabilità della società per la violazione dell’articolo 14, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) della RQDG 20/25, per non avere la stessa ottemperato all’obbligo di disporre di procedure operative conformi e/o aggiornate alla regolazione vigente e, ove mancanti, alle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, relativamente alle attività di pronto intervento, di odorizzazione del gas, di attivazione della fornitura, di classificazione delle dispersioni localizzate,

di ricerca programmata delle dispersioni, di protezione catodica, di sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio, di gestione delle emergenze, di gestione degli incidenti da gas, è emersa dalla dichiarazioni rese da Metanprogetti in sede di verifica ispettiva e dall'esame della documentazione ivi acquisita (punto 17 della *check list* e documenti 17a allegati). In particolare, nel corso della verifica ispettiva, la società: ha prodotto procedure applicabili a tutti gli impianti gestiti relative all'odorizzazione del gas, all'attivazione della fornitura, alla ricerca programmata delle dispersione (inclusa nella procedura relativa a prove, controlli e collaudi), alla protezione catodica, alla gestione delle emergenze e alla gestione degli incidenti da gas risalenti di 10 o più anni e non ha prodotto le procedure relative alla sorveglianza degli impianti e alla classificazione delle dispersioni; ha dichiarato che la procedura relativa alla sorveglianza degli impianti è inclusa in quella relativa alla gestione degli impianti di odorizzazione nonché nella procedura relativa a prove, controlli e collaudi (in ogni caso risalenti rispettivamente al 2012 e al 2014) e che la procedura relativa alla classificazione delle dispersioni è inclusa in quella relativa alla gestione del servizio pronto intervento (che tuttavia non reca alcuna istruzione in materia di classificazione delle dispersioni).

38. Con la nota del 25 gennaio 2024, la società ha riconosciuto di aver prodotto in sede di verifica ispettiva procedure operative assai risalenti e contestualmente ha allegato le procedure operative che a detta della stessa società sarebbero state aggiornate in base alla regolazione vigente. In particolare, la società ha prodotto: la procedura operativa di Pronto Intervento (PR 19-01), con ultima revisione datata 15 dicembre 2023, la procedura operativa relativa all'odorizzazione (I-AQ-06), con ultima revisione del 28 novembre 2023, la procedura operativa sull'attivazione della fornitura (P09-01), con ultima revisione datata 4 dicembre 2023, la procedura operativa sulle emergenze da gas (PR19-03), con ultima revisione del 16 novembre 2023, la procedura operativa sugli incidenti da gas (PR 19-04) con ultima revisione datata 6 dicembre 2023 e la procedura operativa sulla protezione catodica (PR10-01) riportante come data di ultima revisione il 8 novembre 2023 (allegato "cartella iv").
39. Come rilevato dal Responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie: a) le procedure operative di pronto intervento e di odorizzazione, di cui all'articolo 14, comma 8, lettere a) e b) della RQDG 20/25, risultano conformi alla regolazione; b) le procedure prodotte relative all'attivazione della fornitura, alla protezione catodica, alla gestione delle emergenze e alla gestione degli incidenti da gas trasmesse, per quanto migliorate rispetto a quelle oggetto di contestazione, non sono risultate ancora conformi e/o aggiornate alla regolazione vigente e, ove mancanti, alle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 per le ragioni puntualmente indicate dal Responsabile del procedimento; c) nel corso della fase istruttoria, la società non ha prodotto le procedure operative relative alla classificazione delle dispersioni, alla ricerca programmata delle dispersioni e alla sorveglianza degli impianti, di cui all'articolo 14, comma 8, lettere d), e) e g) della RQDG 20/25.

40. Nella fase decisoria del procedimento, Metanprogetti ha trasmesso le procedure relative alla classificazione delle dispersioni e alla sorveglianza degli impianti (non invece quella relativa alla ricerca programmata delle dispersioni), nonché una versione aggiornata delle procedure relative all'attivazione della fornitura, alla protezione catodica, alla gestione delle emergenze e alla gestione degli incidenti da gas nonché le procedure operative relative alla classificazione delle dispersioni, (inclusa nella procedura relativa al servizio di pronto intervento) e alla sorveglianza degli impianti, dapprima mancanti.
41. Anche le procedure operative già inviate in fase istruttoria nella precedente versione e ritrasmesse dalla società in una nuova versione nella fase decisoria del procedimento non risultano ancora conformi e/o aggiornate alla regolazione vigente e, ove mancanti, alle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, in ragione di quanto segue.
42. Per quanto riguarda la procedura relativa all'*attivazione della fornitura*, le criticità rilevate nella comunicazione delle risultanze istruttorie risultano superate solo parzialmente non recando, l'ultima versione trasmessa, alcun riferimento alle linee guida CIG 12/2020.
43. La procedura relativa alla *protezione catodica* non risulta aver superato tutte le criticità individuate nelle risultanze istruttorie: in particolare, anche l'attuale versione la procedura risulta priva di ogni riferimento ai criteri di monitoraggio di cui alla tabella 1 della Linea guida APCE e indica erroneamente che i sistemi di protezione catodica possono avere mediamente un'estensione di 30 Km (a fronte della lunghezza di 20 Km, come indicato al paragrafo 5.3.1. della Linea guida APCE).
44. Le criticità già segnalate alla società in fase istruttoria relativamente alla procedura sulla *gestione delle emergenze da gas* risultano parzialmente risolte, non essendo stato eliminato il richiamo agli artt. 25 e 26 Allegato A alla delibera 168/04 e non essendo stato inserito il riferimento alla "struttura per la gestione dell'emergenza".
45. Nella procedura relativa alla *gestione degli incidenti da gas*, non si riscontra il superamento di alcuna delle criticità già segnalate nella comunicazione delle risultanze istruttorie.
46. Per quanto concerne le procedure relative alla *classificazione delle dispersioni* e alla *sorveglianza degli impianti*, dapprima mancanti e trasmesse dalla società nella fase decisoria del procedimento, si rileva che le stesse presentano talune non conformità alla regolazione quale, ad esempio, nella procedura relativa alla *sorveglianza degli impianti*, l'indicazione, nell'allegato modulo M-AQ-52 "Registro dispersioni localizzate", del tempo massimo di eliminazione delle dispersioni di classe C in "9 mesi" in luogo di 180 giorni, termine previsto dalla regolazione.
47. Per tutto quanto sopra rilevato, la violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) della RQDG 20/25, per non avere la società ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative conformi e/o aggiornate alla regolazione vigente e, ove mancanti, alle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, risulta confermata. Nonostante gli sforzi compiuti, la società non risulta aver risposto positivamente all'invito di adempiere compiutamente agli obblighi di cui alla contestazione *sub* iv., contenuto sia nella determina di avvio del

procedimento che nella comunicazione delle risultanze istruttorie, ad eccezione che per le procedure di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alle contestazioni sub v. e sub xiv. (relativamente al mancato invio del personale addetto al pronto intervento sul luogo della segnalazione) e valutazione delle stesse

48. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui: l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, con utilizzo del modulo di pronto intervento (comma 1, lettera a) - da redigere secondo quanto previsto dal paragrafo 7 delle Linee guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 5 delle Linee guida 10/2022) - e l'obbligo di inviare il personale incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all'articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25 (comma 1, lettera e).
49. La responsabilità della società per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), della RQDG 20/25 risulta accertata in relazione a cinque chiamate telefoniche pertinenti relative a richieste di pronto intervento sugli impianti denominati "SAN SEBASTIANO PO", "BUTTIGLIERA D'ASTI" e su un terzo impianto che non è stato possibile individuare (documenti 13a e 13b allegati alla *check list* e progressivi nn. 1, 5, 9 e 11 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2021 e progressivo n. 4, del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2022); più precisamente:
- per tre delle cinque citate chiamate (progressivi nn. 5 e 11 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2021 e progressivo n. 4 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2022), oggetto della contestazione *sub xiv.*, dall'esame della documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, è emerso che la società non ha ottemperato all'obbligo di fronteggiare con tempestività le relative richieste di pronto intervento inviando il personale sul luogo;
 - per le ulteriori due chiamate delle cinque sopra indicate (documento 13a allegato alla *check list*, progressivi nn. 1 e 9 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2021), oggetto della contestazione *sub v.*, una relativa all'impianto denominato "SAN SEBASTIANO PO" e l'altra all'impianto denominato " BUTTIGLIERA D'ASTI" ed entrambe relative all'anno 2021) la stessa società, nella fase decisoria del procedimento, con la memoria del 22 aprile 2024, ha dichiarato che si è trattato di telefonate "*che non hanno necessitato di alcun intervento in loco da parte del personale Metanprogetti, atteso che la segnalazione non ha avuto alcun seguito, stante il fatto che i due utenti, aventi dimestichezza*

con detta operazione, hanno autonomamente provveduto al riarmo manuale di riduttori di pressione in blocco”.

51. A fronte della violazione dello specifico obbligo di inviare la squadra di pronto intervento nel caso di chiamate pertinenti di pronto intervento, posto dall’Autorità al fine di tutelare la sicurezza, non può valere l’affermazione – peraltro in alcun modo riscontrabile – secondo la quale gli interventi fatti svolgere dai clienti “dietro monitoraggio (da remoto) degli addetti di Metanprogetti” sarebbero stati eseguiti “in totale sicurezza per gli impianti e per gli utenti”.
52. L’argomento difensivo secondo il quale non sarebbe stato necessario alcun intervento *in loco* da parte del personale di Metanprogetti è, infatti, del tutto inaccoglibile, tenuto conto che l’intervento sul luogo della squadra di pronto intervento in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all’articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25 è chiaramente previsto dalla regolazione (art. 15, comma 1, lettera e), RQDG) e ciò in ragione della primaria importanza della messa in sicurezza degli impianti e della tutela della incolumità delle persone al cui presidio sono poste le disposizioni regolamentari e tecniche in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas. Il predetto intervento è consentito, infatti, solo al personale dell’impresa distributrice o delle imprese che per conto della stessa svolgono determinate attività e non possono, dunque, essere svolte dagli utenti.
53. Per tutte le ragioni appena considerate, la responsabilità della società per la violazione dell’articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), della RQDG 20/25, nei termini di cui sopra, risulta confermata.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alla contestazione sub vi. e valutazione delle stesse

54. Il già citato articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, il paragrafo 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022, il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020, il paragrafo 6 delle Linee guida CIG 15/2020 e la norma UNI EN ISO 15257 prescrivono all’impresa di distribuzione di gas di assicurarsi che il personale sia in grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato e che allo stesso siano rese disponibili le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all’interno del servizio.
55. In sede di verifica ispettiva la società - alla quale era stato chiesto di fornire evidenza che il proprio personale addetto all’impianto denominato “BORGOMANERO” fosse adeguatamente formato - ha prodotto gli attestati di frequenza di un solo dipendente a due corsi assai risalenti nel tempo (maggio e ottobre 2013), con ciò facendo emergere la violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, del paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020, del paragrafo 6 delle Linee guida CIG 15/2020 nonché della norma UNI EN ISO 15257, non disponendo la società di documentazione idonea ad attestare l’avvenuta

- qualificazione e formazione del personale inerente alle citate norme tecniche (punto 19 e documento 19a allegato alla *check list*).
56. Con la nota del 25 gennaio 2024, la società, per dimostrare – a fronte dell’invito contenuto nella determina di avvio del procedimento e nella comunicazione delle risultanze istruttorie – l’adempimento degli obblighi di cui alla violazione *sub vi*. in materia di formazione del personale, ha prodotto i certificati rilasciati dal CIG che attestano la frequenza da parte di quindici dipendenti, del corso tenutosi in alcune giornate del giugno 2023 avente per oggetto “*Il pronto intervento, la gestione degli incidenti, delle emergenze e delle dispersioni rilevanti, la localizzazione, la classificazione e riparazione delle dispersioni nelle attività di distribuzione gas*” (GNDH2224) (allegato “cartella vi”).
57. Come rilevato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, la documentazione trasmessa è risultata idonea ad attestare l’avvenuta formazione del personale in conformità alle Linee guida CIG 7/2020, alle Linee guida CIG 10/2022 e alle Linee guida 15/2020. La società, tuttavia, non ha documentato la formazione del personale con riferimento alle Linee guida CIG 12/2020 e alla norma UNI EN ISO 15257_2017.
58. Con riferimento a tali ultime discipline tecniche, nella memoria del 22 aprile 2024, Metanprogetti ha dichiarato che “[i]n merito alla formazione del personale con riferimento alle Linee guida CIG 12/2020 e alla norma UNI EN ISO 15257_2017 il 05 06 2023 e 07 08 2023 è stata programmata - compatibilmente con le esigenze di servizio – idonea attività formativa”; la circostanza dedotta – e ribadita in sede di audizione, nel corso della quale la società ha genericamente affermato che un corso sulle Linee Guida CIG 12/2020 si era svolto nel maggio 2024 – non risulta supportata da evidenze probatorie né, del resto, nella fase decisoria del procedimento, sono stati trasmessi documenti attestanti l’avvenuta formazione del personale con riferimento alla citata disciplina tecnica.
59. Per quanto sopra rilevato, la violazione da parte di Metanprogetti dell’articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, del paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020, del paragrafo 6 delle Linee guida CIG 15/2020) nonché della norma UNI EN ISO 15257, risulta confermata e non ancora superata, nonostante le attività intraprese dalla società per superare le criticità oggetto di contestazione.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alla contestazione sub vii. e valutazione delle stesse

60. Ai sensi del già citato articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, e delle Linee guida CIG 12/2020, in caso di riattivazione della fornitura il tecnico incaricato deve effettuare una verifica di assenza di dispersioni o di idoneità al funzionamento dell’impianto (paragrafo 9).
61. Dall’esame della documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva è emersa la violazione da parte della società dell’articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG

20/25 nonché del paragrafo 9 delle Linee guida CIG 12/2020, per non avere la stessa correttamente fronteggiato una richiesta di pronto intervento in conformità alle normative tecniche vigenti. In particolare, la società, nonostante sia intervenuta in data 7 aprile 2022 alle ore 14.00 a seguito di una segnalazione (non transitata per il centralino) per dispersione di gas relativa all'impianto denominato "BORGOMANERO", è stata costretta a ritornare dopo trenta minuti a seguito di una ulteriore segnalazione per una irregolarità della fornitura relativa alla medesima utenza (documento 13b allegato alla *check list* e progressivo n. 6 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2022).

62. Nella fase decisoria del procedimento, la società ha dichiarato che si sarebbe trattato di due diversi interventi relativi a due diverse problematiche seppur sullo stesso punto di riconsegna, provvedendo a una integrazione documentale con la trasmissione dei due verbali di pronto intervento redatti in relazione ai due interventi eseguiti, completi delle foto dei due contatori interessati dai predetti interventi.
63. In sede di audizione finale, Metanprogetti ha precisato che i due interventi hanno interessato punti di riconsegna diversi, rettificando tale circostanza rispetto alle difese già svolte.
64. Dall'esame della documentazione integrativa prodotta dalla società e dalla dichiarazione di rettifica resa dalla società in sede di audizione finale, risulta che i due interventi sono stati realizzati su punti di riconsegna diversi.
65. Per quanto appena rilevato, la contestazione relativa alla violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 9 delle Linee guida CIG 12/2020 viene archiviata.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alla contestazione sub viii. e x. e valutazione delle stesse

66. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (comma 1, lettera c), punto ii);
 - l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d); ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, per "registrazione garantita delle chiamate per pronto intervento" si intende la registrazione sequenziale ed inalterabile, per ogni chiamata pervenuta ai recapiti telefonici di pronto intervento, delle informazioni ivi previste, tra le quali la data di ricevimento della chiamata telefonica (i), ora e minuti di inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento (ii), i dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica (iii), il luogo dove si richiede

- l'intervento (iv), la situazione segnalata tra quelle indicate dall'articolo 12, comma 3 (v), nonché, nel caso in cui la chiamata non sia relativa ad una delle situazioni indicate dall'Articolo 12, comma 3, le sole informazioni indicate ai precedenti punti i e ii (vi).
67. Dalle dichiarazioni rese da Metanprogetti in sede di verifica ispettiva nonché dall'esame della documentazione ivi acquisita, emerge la responsabilità della stessa per la violazione:
- dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (ii) della RQDG 20/25, per non avere la stessa ottemperato all'obbligo di dotarsi di uno o più centralini di pronto intervento in grado di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna; ed infatti, la società, dopo aver indicato il numero unico per il servizio di pronto intervento per gli impianti di distribuzione gestiti, ha dichiarato *“di non poter attualmente certificare l'autonomia di almeno 24 ore del centralino in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna.”* (punto 8 della *check list*) (contestazione *sub viii.*);
 - dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25, per non essersi la stessa dotata di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate di pronto intervento contenente tutte le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1; in particolare, la società, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva, registra solamente la data di ricevimento della chiamata, l'ora e i minuti di inizio della conversazione (punti 9 e 10 della *check list* e documenti 10a e 10b allegati) (contestazione *sub x.*).
68. Con la nota del 25 gennaio 2024 la società ha prodotto, altresì, documentazione con la quale ha dimostrato l'esternalizzazione, a far data dal 2 maggio 2023, del servizio di centralino di pronto intervento.
69. Con la memoria del 22 aprile 2024, Metanprogetti ha dichiarato che *“A far data dal 2 maggio 2023, l'esternalizzazione del servizio garantisce l'osservanza delle richiamate norme”*.
70. Come rilevato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, tenuto conto della documentazione allegata dalla società nonché della documentazione acquisita in precedenti verifiche ispettive di cui alla deliberazione 382/2022/E/gas è possibile rilevare che l'affidamento del servizio ad una società esterna dovrebbe, almeno in astratto, consentire, tra l'altro, il rispetto dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (ii) della RQDG 20/25, circa l'autonomia di almeno 24 ore del centralino in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (contestazione *sub viii.*), e dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25, circa l'obbligo di dotarsi di strumenti per assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche giunte al centralino di pronto intervento (contestazione *sub x.*).
71. Per quanto sopra rilevato, la violazione da parte di Metanprogetti dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (ii) della RQDG 20/25 (contestazione *sub viii.*) e dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25 (contestazione *sub x.*) risulta confermata. Ai fini della quantificazione della sanzione, siccome prospettato in sede di avvio del procedimento, rileva sotto il profilo della gravità della violazione la

circostanza che la società, ha adottato misure astrattamente idonee alla conformità del servizio di centralino di pronto intervento alle prescrizioni della regolazione.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alla contestazione sub ix. e valutazione delle stesse

72. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (comma 1, lettera c), punto iii).
73. Dalle dichiarazioni rese da Metanprogetti in sede di verifica ispettiva nonché dall'esame della documentazione ivi acquisita, emerge la responsabilità della stessa per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii), della RQDG 20/25, per non avere la stessa ottemperato all'obbligo di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento. In particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali di sedici chiamate telefoniche estratte a campione tra quelle pervenute al centralino di pronto intervento e relative all'impianto denominato "BORGOMANERO" per il 2021, è emerso che in occasione di tutte le chiamate (tre) in cui l'utente segnalava possibili situazioni di dispersione di gas, l'operatore di pronto intervento non ha fornito alcuna istruzione (documento 13a allegato alla *check list* e progressivi nn. 6, 12 e 13 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2021).
74. Come rilevato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, tenuto conto della documentazione allegata dalla società con la nota del 25 gennaio 2024 in merito alla disposta esternalizzazione, a far data dal 2 maggio 2023, del servizio di centralino di pronto intervento nonché della documentazione acquisita in precedenti verifiche ispettive di cui alla deliberazione 382/2022/E/gas è possibile rilevare che, l'affidamento a tale società esterna dovrebbe, almeno in astratto, consentire, tra l'altro, il rispetto dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii), della RQDG 20/25 circa l'obbligo di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.
75. Per quanto sopra rilevato, la violazione da parte di Metanprogetti dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii), della RQDG 20/25 risulta confermata e, ai fini della quantificazione della sanzione, rileva, sotto il profilo della gravità, siccome prospettato in sede di avvio del procedimento, la circostanza che la società ha adottato misure astrattamente idonee alla conformità del servizio di centralino di pronto intervento alle prescrizioni della regolazione.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alla contestazione sub xi. e valutazione delle stesse

76. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas hanno, tra gli altri, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e di comunicarli in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione ed all'Autorità con le modalità da essa definite (comma 1, lettera g).
77. La violazione dell'art. 15, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25 da parte della società emerge dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita risultando dalle stesse che Metanprogetti non ha ottemperato all'obbligo di comunicare tempestivamente, al momento della richiesta di accesso alla rete di distribuzione, in forma scritta i recapiti telefonici di pronto intervento a 82 (ottantadue) delle 97 (novantasette) società di vendita presenti al marzo 2023 (punto 12 e documenti 12a, 12b e 12c allegati alla *check list*).
78. Con la memoria del 22 aprile 2024, Metanprogetti ha ribadito quanto già dichiarato in sede di verifica ispettiva, e cioè *“che, sin dal 2016, tutte le PEC inviate alle società di vendita hanno incluso i recapiti telefonici del pronto intervento presenti anche sul sito web. In ogni caso la società ha provveduto ad inviare nei giorni stessi della verifica ispettiva la comunicazione a tutte le società di vendita”*; con l'integrazione documentale trasmessa all'Autorità il 23 aprile 2024, la società ha nuovamente allegato la medesima comunicazione già acquisita *sub doc. 12c* allegata alla *check list*. In disparte la circostanza che un obbligo di informazione specifica (da rendersi *“al momento della richiesta di accesso alla rete di distribuzione”*) come quello oggetto di contestazione non può dirsi adempiuto per il semplice fatto che *in occasione* di ordinarie interlocuzioni tra operatori venga resa l'informazione oggetto dell'obbligo in questione, si osserva che nemmeno la comunicazione inviata da Metanprogetti nel corso della verifica ispettiva – ad illecito ormai integrato – offre riscontro della comunicazione dei recapiti telefonici di pronto intervento nei confronti di *tutte* le società di vendita presenti, a marzo 2023, sulla rete gestita da Metanprogetti di cui all'elenco acquisito *sub doc. 12a* allegato alla *check list*.
79. Per quanto sopra rilevato, la responsabilità della società per la violazione dell'art. 15, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25 risulta confermata.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alla contestazione sub xii. e valutazione delle stesse

80. L'articolo 36, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare per ogni impianto di distribuzione, tra l'altro, il numero di sistemi di protezione catodica in cui è stata suddivisa la rete (lettera g).
81. L'articolo 38, comma 4, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, in relazione alla protezione catodica, entro il 31

- marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione individuato dal relativo codice, tra l'altro, il numero di sistemi di protezione catodica in cui è suddivisa la rete (lettera b).
82. Il già richiamato articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE.
 83. La responsabilità della società per la violazione dell'articolo 36, comma 2, lettera g) e dell'articolo 38, comma 4, lettera b) della RQDG 20/25 emerge dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita.
 84. In particolare, come risulta dal punto 21 della *check list* e dai connessi documenti acquisiti nel corso della verifica ispettiva risulta accertato che la società non ha registrato correttamente per l'impianto di distribuzione denominato "BORGOMANERO", il numero di sistemi di protezione catodica in cui è suddivisa la rete e conseguentemente non ha comunicato il dato corretto all'Autorità, come contestato nella determina di avvio *sub xii*. (punto 21 della *check list*, documenti 21a e 27a - FILE 2023-02-16; FILE 2023-02-21; FILE 2023-03-10, allegati alla *check list* nonché documento "nota sopralluogo" allegata al verbale delle operazioni compiute).
 85. Con la nota del 25 gennaio 2024 la società ha trasmesso copia dei sistemi di protezione catodica presenti sull'impianto di Borgomanero", individuati in numero pari a sei, specificando che "*il file era già presente al momento della verifica ispettiva ma si trovava nei computer degli uffici di Borgomanero*" (allegato "cartella xii").
 86. Nella comunicazione delle risultanze istruttorie, il responsabile del procedimento ha rilevato che quanto dichiarato dalla società con il citato *file* allegato alla memoria, circa la sussistenza di sei sistemi di protezione catodica, non è risolutivo al fine dell'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera g) della RQDG 20/25 poiché le dichiarazioni della società non risultano adeguatamente documentate, oltre a non trovare conferma con quanto riscontrato e dichiarato dalla stessa Metanprogetti S.r.l. nel corso della verifica ispettiva.
 87. La suddivisione della rete in sistemi di protezione catodica era, infatti, da verificare, come indicato al punto 6.7 della relazione effettuata dalla "Ecoline Anticorrosion Division S.r.l." resa disponibile da Metanprogetti S.r.l. nel corso della verifica ispettiva (doc. 27.a allegato alla *check list*, file denominato "*2023-02-16_RELAZIONE GESTIR SRL AGOSTO 2022 SOPRALLUOGHI 2022.pdf*"). La necessità di tale verifica era stata, tra l'altro, riconosciuta dalla stessa società, la quale aveva dichiarato al Comune di Borgomanero di "*aver messo in programma di procedere alla verifica dei giunti isolanti per possibile sezionamento rete e stesure planimetrie*" (doc. 27.a allegato alla *check list*, file denominato "*2023-02-21_RELAZIONE TECNICA_RISPOSTA ORDINANZA 57 BORGOMANERO.pdf*"). Tra l'altro, in sede di verifica ispettiva la società aveva dichiarato che "*sulla planimetria denominata "METANO BORGOMANERO S.p.a. - rete di distribuzione gas naturale di acciaio, schema elettrico" del 20 giugno 2011 (di cui produce copia) sono distinti (tramite differente colorazione) n. 6 sistemi di protezione catodica.*"

Tuttavia, le ricognizioni da ultimo effettuate dalla Società dello stato degli impianti hanno permesso di evidenziare la presenza di n. 5 sistemi di protezione catodica. Infatti, due dei sistemi (il sistema giallo azzurro connesso all'alimentatore di via del Cervo e il sistema azzurro connesso all'alimentatore di via Fornari) sono da ritenersi collegati in quanto funzionanti in parallelo. (...). Quanto sopra è stato accertato da parte della ditta STIE S.r.l. nel corso delle attività di "avviamento dei pozzi" (collegamento dei nuovi dispersori agli alimentatori) effettuata in data 06/04/2023." (punto 21 della check list).

88. Al fine dell'adempimento agli obblighi oggetto della presente contestazione la società avrebbe dovuto produrre la documentazione di "*verifica sezionamento della rete in sistemi elettricamente indipendenti*" attestante la normalizzazione del sistema di protezione catodica della rete di distribuzione nel Comune di Borgomanero, corredata da una planimetria aggiornata riportante l'effettiva delimitazione dei sistemi (così come, tra l'altro, la società aveva già ritenuto di richiedere alla ditta "STIE" - doc. 27.a allegato alla *check list*, file denominato "*2023-03-10 INTEGRAZIONE RELAZIONE TECNICA METANPROGETTI_RISPOSTA A ORDINANZA 57 BORGOMANERO.pdf*").
89. Con la memoria del 22 aprile 2024, la società ha richiamato, anche con riferimento alla violazione in esame, "*quanto esposto in merito al rilievo sub iii ed all'attività in corso da parte della Società*". Al riguardo, si ribadisce che le previste modifiche strutturali cui Metanprogetti ha fatto riferimento nella memoria difensiva di fase decisoria risultano solo genericamente indicate dalla società e, soprattutto, risulta indeterminato il termine per la risoluzione delle non conformità contestate.
90. Si richiama, inoltre, il punto 34 relativamente alle dichiarazioni della società in sede di audizione finale circa l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione del gas entro il territorio del Comune di Borgomanero, nonché alla valutazione delle stesse.
91. Per tutto quanto sopra rilevato, pertanto, la violazione da parte di Metanprogetti dell'articolo 36, comma 2, lettera g) e dell'articolo 38, comma 4, lettera b) della RQDG 20/25 risulta confermata, né la società ha risposto positivamente all'invito formulato in sede di avvio del presente procedimento e di comunicazione delle risultanze istruttorie.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alla contestazione xiii. e valutazione delle stesse

92. L'articolo 36, comma 6, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas, di registrare, per ogni misura del potenziale di protezione catodica, tra l'altro, il codice univoco del punto selezionato per la misura del potenziale di protezione catodica (lettera b).
93. L'articolo 38, comma 4, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, in relazione alla protezione catodica, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione individuato dal relativo codice, tra l'altro, il numero totale delle misure del potenziale della condotta in

- acciaio effettuate non in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme a quello previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea guida APCE per ogni punto selezionato (lettera a).
94. Il già richiamato articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE.
 95. Il paragrafo 5.3.2 della citata Linea guida APCE stabilisce che per monitorare la protezione catodica delle condotte di acciaio interrate, è necessario identificare i punti di misura sui quali effettuare le misurazioni elettriche e che l'impresa distributrice dovrà assegnare ai punti di misura, un codice univoco considerando che, l'alimentatore di protezione catodica, l'anodo galvanico, il drenaggio (unidirezionale o misto) e il collegamento con strutture estranee sono considerati "punti di misura".
 96. Il paragrafo 5.3.3 della Linea guida APCE prevede, altresì, che l'impresa di distribuzione è tenuta a predisporre, tra l'altro, la seguente documentazione periodica, ai sensi della Deliberazione 569/2019/R/gas e successive integrazioni: calcolo "KT" per ogni sistema di protezione catodica a corrente impressa; resoconto delle misurazioni e relativi allegati (es. diagrammi cartacei o elettronici) che, ai sensi del paragrafo 5.3.5, devono essere mantenuti in archivio per almeno cinque anni. Inoltre, ai sensi del paragrafo 5.3.6 della citata Linea guida APCE, l'impresa distributrice deve predisporre il manuale di manutenzione e il programma di monitoraggio dei sistemi di protezione catodica, in conformità alle normative e regole tecniche vigenti tra cui il paragrafo 9 della medesima Linea guida.
 97. La responsabilità della società per la violazione dell'articolo 36, comma 6, lettera b), dell'articolo 35, comma 2 e dell'articolo 38, comma 4, lettera a), della RQDG 20/25 nonché dei paragrafi 5.3.2, 5.3.3, 5.3.6 e 9 della Linea guida APCE emerge dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita.
 98. In particolare, risulta accertato dalle evidenze della verifica ispettiva che la società, per l'impianto di distribuzione denominato "BORGOMANERO", non è stata in grado di identificare i propri punti di misura tramite un codice univoco sui registri cartacei e sulle planimetrie; non ha predisposto i programmi di monitoraggio dei sistemi di protezione catodica e non ha comunicato, nei dati di sicurezza e continuità dell'anno 2021, il numero corretto delle misure del potenziale effettuate, come contestato nella determina di avvio *sub* xiii. (punti 21 e 23 della *check list* e documenti 21a, 23a, 27a - FILE 2023-02-16; FILE 2023-02-21; FILE 2023-03-10, allegati alla *check list* nonché documento "nota sopralluogo" allegata al verbale delle operazioni compiute).
 99. Come già rilevato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, la documentazione prodotta dalla società con la nota del 25 gennaio 2024 in relazione alla violazione xii. non assolve neppure all'obbligo previsto dall'articolo 36, comma 6, lettera b) della RQDG 20/25 e dal paragrafo 5, punto 5.3, e dal paragrafo 9 della Linea Guida APCE di identificare i punti di misura seguendo i criteri di quantificazione progettuale previsti dalle norme vigenti e ivi richiamati in quanto l'adempimento del predetto obbligo non risulta adeguatamente documentato e non trova conferma con quanto

riscontrato e dichiarato dalla stessa Metanprogetti S.r.l. nel corso della verifica ispettiva.

100. Dall'analisi della documentazione fornita dalla società in verifica ispettiva era emerso che i punti di misura dislocati secondo i criteri previsti dalle norme di riferimento erano assenti e ancora da individuare (punto 6.8 della relazione resa disponibile da METANPROGETTI doc. 27.a allegato alla *check list*, file denominato "2023-02-16_RELAZIONE GESTIR SRL AGOSTO 2022_SOPRALLUOGHI 2022.pdf"). Inoltre, il documento allegato alla nota del 25 gennaio 2024 riporta un elenco di 141 punti di misura, che era già stato oggetto di valutazione in sede di verifica ispettiva. In tale sede, infatti, la società aveva prodotto l'elenco di soli 35 punti di misura per i quali, tra l'altro, non aveva la disponibilità degli elaborati recanti la descrizione dei criteri progettuali di individuazione e dislocazione e dichiarato che "su vecchie planimetrie denominate "DIS30161" e "DIS30310" (di cui fornisce copia) dell'impianto di protezione catodica di Borgomanero è indicato un totale di 141 punti di misura e che i suddetti 35 sembrerebbero costituire il sottoinsieme di punti di misura presso i quali vengono effettuate le misurazioni comunicate all'Autorità" e che pertanto avrebbe assegnato "incarico a ditta specializzata per verificare se l'assetto attuale dei punti di misura è idoneo e procedere eventualmente all'individuazione e dislocazione dei punti di misura secondo le linee guida APCE." (punto 21 della *check list*).
101. Come rilevato dal Responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie, la società, per poter dimostrare di aver adempiuto agli obblighi oggetto della contestazione in esame, avrebbe dovuto produrre la documentazione di "verifica sezionamento della rete in sistemi elettricamente indipendenti" attestante la normalizzazione del sistema di protezione catodica della rete di distribuzione nel Comune di Borgomanero, corredata da una planimetria aggiornata riportante l'effettiva delimitazione dei sistemi e dei punti di misura (così come, tra l'altro, la società aveva già ritenuto di richiedere alla ditta "STIE" - doc. 27.a allegato alla *check list*, file denominato "2023-03-10_INTEGRAZIONE RELAZIONE TECNICA METANPROGETTI_RISPOSTA A ORDINANZA 57 BORGOMANERO.pdf").
102. Infine, come rilevato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, la società non ha documentato la predisposizione di programmi di monitoraggio dei suddetti sistemi di protezione catodica.
103. Con la memoria del 22 aprile 2024, la società ha richiamato, anche con riferimento alla presente violazione in esame, "quanto esposto in merito al rilievo sub iii ed all'attività in corso da parte della Società". Al riguardo, si ribadiscono le valutazioni espresse ai punti 89 e 90.
104. Per tutto quanto sopra rilevato, pertanto, la violazione da parte di Metanprogetti dell'articolo 36, comma 6, lettera b), dell'articolo 35, comma 2 e dell'articolo 38, comma 4, lettera a), della RQDG 20/25 nonché dei paragrafi 5.3.2, 5.3.3, 5.3.6 e 9 della Linea guida APCE risulta confermata, né la società ha risposto positivamente all'invito formulato in sede di avvio del presente procedimento e di comunicazione delle risultanze istruttorie.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alla contestazione sub xiv. (relativamente agli obblighi di registrazione e di comunicazione all’Autorità relativi alle richieste di pronto intervento) e valutazione delle stesse

105. L’articolo 36, comma 8, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas, di registrare, la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle situazioni indicate dall’articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25 come da informazioni raccolte dall’operatore del centralino di pronto intervento, eventualmente corrette in base ai riscontri in loco (lettera c).
106. L’articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas di registrare per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, tra l’altro, la data e l’ora di inizio della chiamata telefonica (lettera a); l’esito della chiamata a seconda che la conversazione con un operatore sia stata effettuata o meno (lettera c) e per le chiamate con conversazione avvenuta, la pertinenza o meno al servizio di pronto intervento (lettera d).
107. L’articolo 38, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l’altro, il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione “pertinenti” il servizio di pronto intervento (lettera a), quelle “non pertinenti” (lettera b) e il numero totale delle chiamate telefoniche “senza conversazione” (lettera c).
108. L’articolo 79, comma 6, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l’obbligo di fornire su supporto elettronico, in sede di controllo, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo, per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all’articolo 12, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M (lettera a), sub i). In particolare, le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica che, ai sensi dell’art. 79, comma 6, lett. a) della RQDG, devono essere registrate nella tabella M, sono quelle di cui all’art. 12 della RQDG, ovvero quelle relative a segnalazione delle situazioni di cui al comma 3 della medesima disposizione (a) dispersione di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura; b) interruzione della fornitura di gas; c) irregolarità della fornitura di gas; d) danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura, in assenza di dispersioni; e) dispersione di gas a valle del punto di riconsegna e sulla eventuale parte di impianto di derivazione di utenza che non è gestita dall’impresa distributtrice o di proprietà di quest’ultima). Al ricorrere delle tipologie di segnalazione di cui sopra, l’impresa deve disporre l’invio sul luogo della chiamata della squadra di pronto intervento per presidiare la messa in sicurezza dell’impianto e la tutela della incolumità delle persone.
109. La responsabilità della società per la violazione dell’articolo 36, commi 8 e 10, lettera d), della RQDG 20/25, dell’articolo 79, comma 6, lettera a), sub i) della RQDG 20/25 nonché dell’articolo 38, comma 10, lettera a) della RQDG 20/25 è emersa dall’esame della documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva.
110. In particolare, la società non ha registrato nella Tabella M cinque chiamate telefoniche pertinenti relative a richieste di pronto intervento sugli impianti

denominati “SAN SEBASTIANO PO”, “BUTTIGLIERA D’ASTI” e su un terzo impianto che non è stato possibile individuare (documenti 13a e 13b allegati alla *check list* e progressivi nn. 1, 5, 9 e 11 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2021 e progressivo n. 4, del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2022).

111. In merito alle contestazioni in esame, si rileva che Metanprogetti non ha svolto difese per contestare gli addebiti mossi con la determinazione di avvio del procedimento.
112. Per quanto sopra rilevato, la responsabilità della società per la violazione dell’articolo 36, commi 8 e 10, lettera d), della RQDG 20/25, dell’articolo 79, comma 6, lettera a), sub i) della RQDG 20/25 nonché dell’articolo 38, comma 10, lettera a) della RQDG 20/25 risulta confermata.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alla contestazione sub xv. e valutazione delle stesse

113. L’articolo 38, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l’altro, il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre dell’anno di riferimento (lettera a).
114. Dalle dichiarazioni della società in sede di verifica ispettiva e dall’esame della documentazione ivi acquisita, è emersa la responsabilità di Metanprogetti per la violazione dell’articolo 38, comma 2, lettera a) della RQDG 20/25, non avendo la società comunicato all’Autorità il numero corretto dei clienti finali serviti al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022.
115. In particolare, dalla documentazione acquisita nel corso della verifica ispettiva il numero dei PdR serviti in relazione all’impianto di Borgomanero nell’anno 2021 risultano 10.890, a fronte di un dichiarato pari a 12.704 e nell’anno 2022 n. 10.859, a fronte di un dichiarato pari a 12.704, mentre in relazione a tutti gli impianti gestiti nel 2021 il numero dei PdR è risultato pari a 27.081 a fronte di un dichiarato pari a 31.244 e nell’anno 2022 n. 26.989 a fronte di un dichiarato pari a n. 31.244 (punto 5 della *check list* e “Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anni 2021 e 2022).
116. Con riferimento alla violazione in esame, nella memoria del 22 aprile 2024, la società ha dichiarato che *“La discrasia riscontrata dalla contestazione, come evidenziato in sede di ispezione, è ascrivibile ad alcune criticità sul sistema informatico Metanprogetti che, se interrogato mediante utilizzo di apposite query, forniva dati discordanti. Nei successivi interventi il problema è stato localizzato. A livello informatico il vulnus del sistema è stato risolto. È comunque attualmente in corso un importante aggiornamento del sistema informatico e della cartografia informatizzata che, quando terminato, garantirà un ulteriore miglioramento del servizio e della capacità di elaborazione dei dati richiesti”*.
117. Le difese della società confermano la fondatezza dell’addebito mosso. Le affermazioni della società relative all’avvenuta risoluzione delle problematiche rilevate dalla stessa Metanprogetti risultano prive di riscontro probatorio e, in ogni caso, generiche quanto all’aggiornamento del sistema che sarebbe in corso.

118. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 38, comma 2, lettera a) della RQDG 20/25 deve ritenersi confermata.

Argomentazioni difensive di Metanprogetti relative alla contestazione sub xvi. e valutazione delle stesse

119. L'articolo 38, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro, i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP (lettera f) e distinguendo a sua volta in: acciaio protetto catodicamente in modo efficace (specificando se sottoposto o non sottoposto a tele sorveglianza) (i), acciaio non protetto catodicamente (ii), acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace (iii), ghisa con giunti canapa e piombo risanata (iv); ghisa con giunti canapa e piombo non risanata (v); ghisa con altre modalità di giunzione (vi); polietilene (vii); materiale non previsto dalle norme tecniche (pvc, cemento amianto, ecc.) (viii); altro materiale (ix).

120. La violazione da parte della società dell'articolo 38, comma 2, lettera f) della RQDG 20/25, per non avere la stessa comunicato all'Autorità il numero corretto di metri di rete in esercizio al 31 dicembre 2021 e 2022 suddivisi per rete MP e BP in base alle distinzioni ivi previste, è emersa dalle dichiarazioni rese da Metanprogetti in sede di verifica ispettiva nonché dalla documentazione ivi acquisita.

121. In particolare dalla documentazione acquisita nel corso della verifica ispettiva, il numero dei metri in BP e in MP totali è risultato: in relazione all'impianto di Borgomanero, nel 2021 rispettivamente pari a 55.853 e 68.629 a fronte di un dichiarato pari a 8.858 e 68.829, mentre nell'anno 2022 il numero dei metri in BP e in MP è risultato rispettivamente pari a 55.853 e 68.629 a fronte di un dichiarato pari a 55.958 e 68.729; in relazione a tutti gli impianti gestiti nell'anno 2021 sono risultati rispettivamente 196.212 e 453.939, a fronte di un dichiarato pari a 275.212 e 573.038 e nell'anno 2022, 196.212 e 453.939 a fronte di un dichiarato pari a 341.222 e 454.039; inoltre, come emerso dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, la società non avendo effettuato le rilevazioni e le elaborazioni necessarie per definire l'efficacia della protezione catodica (vedi contestazioni sub xii e xiii) e non avendo sottoposto la rete a tele sorveglianza del grado di protezione catodica, non ha comunicato all'Autorità il numero corretto di metri di rete in acciaio protetto catodicamente in modo efficace e sottoposto a tele sorveglianza, in esercizio al 31 dicembre 2021 e 2022 suddivisi per rete MP e BP, per l'impianto denominato "BORGOMANERO" (punti 5 e 28 della *check list "Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas" anni 2021 e 2022*).

122. In relazione alla contestata violazione, la società, nella memoria difensiva del 22 aprile 2024, ha dichiarato che *"Le criticità evidenziate sono state superate con la messa a regime del sistema cartografico GIS che fornisce una elaborazione dati ed evidenza reti sul territorio decisamente più significative e puntuali"*.

123. Per quanto rilevato, deve confermarsi la responsabilità di Metanprogetti per la violazione dell'articolo 38, comma 2, lettera f) della RQDG 20/25.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

124. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

125. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, le condotte della società di cui alle contestazioni *sub* i-xi e *sub* xiv. (quest'ultima relativamente alla violazione dell'obbligo di inviare il personale incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all'articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25: articolo 15, comma 1, lettera e, RQDG 20/25) sono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti. Le contestazioni *sub* xii.-xvi. (*sub* xiv. relativamente alla violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità relativi alle chiamate telefoniche relative a richieste di pronto intervento) sono in contrasto con gli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di sicurezza all'Autorità funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità.

126. Sempre sotto il profilo della *gravità*, rileva la circostanza che le condotte contestate *sub* iv., viii., x., xi. xv. e xvi. abbiano riguardato tutti gli 8 (otto) impianti gestiti dalla società ai quali sono allacciati un numero significativo di clienti finali corrispondente a circa 27.000 PdR (cfr. punto 5 della *check list*), che le condotte contestate *sub* i., ii., iii., vi. ix., xii. e xiii abbiano riguardato il solo impianto denominato "BORGOMANERO" che serve circa 10.850 PDR, che le condotte *sub* v. e *sub* xiv. (relativamente alla violazione dell'obbligo di inviare il personale incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all'articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25) abbiano riguardato gli impianti denominati "SAN SEBASTIANO PO" e "BUTTIGLIERA D'ASTI" (che servono complessivamente 10.993 PdR) nonché un terzo impianto che non è stato identificato (cfr. nn. 1, 5, 9 e 11 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2021 e progressivo n. 4, del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2022).

127. Inoltre, rileva che la violazione *sub* i. è circoscritta a una delle cinque segnalazioni di dispersione di gas oggetto delle chiamate relative all'anno 2021 e 2022 estratte a campione in sede di verifica ispettiva; le violazioni *sub* ii. e iii. sono circoscritte alle annualità 2021 e 2022; la violazione *sub* iv. riguarda tutte le procedure operative

previste dalla regolazione, applicate con riferimento a tutti gli impianti gestiti dalla società (come risultante dall'ambito applicativo delle stesse), e risulta cessata solo in relazione alle procedure operative in materia di pronto intervento e di odorizzazione, di cui all'articolo 14, comma 8, lettere a) e b) della RQDG 20/25; le violazioni *sub v.* e *xiv.* (relativamente alla violazione dell'obbligo di inviare il personale incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all'articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25) sono circoscritte a cinque delle ventitré chiamate relative agli anni 2021 e 2022 estratte a campione in sede di verifica ispettiva e relative a tre diversi impianti gestiti dalla società; la violazione *sub vi.*, concerne la formazione del personale della società operante sull'impianto denominato "BORGOMANERO" (punto 19 della *check list*) e risulta cessata solo in relazione alla formazione del personale in conformità alle Linee guida CIG 7/2020, alle Linee guida CIG 10/2022 e alle Linee guida 15/2020; le violazioni *sub viii.* e *x.* hanno interessato il servizio di centralino di pronto intervento operativo per tutti gli impianti gestiti dalla società (punto 8 della *check list*); la violazione *sub ix.* è relativa all'impianto denominato "BORGOMANERO"; la violazione *sub xi.* ha incidenza su tutta la rete gestita dalla società; le violazioni *sub xii.* e *xiii.* sono circoscritte all'impianto denominato "BORGOMANERO" e non risultano cessate; le violazioni *sub xv.* e *xvi.* sono circoscritte agli anni 2021 e 2022 ma hanno interessato tutti gli impianti gestiti dalla società.

128. Siccome prospettato in sede di avvio del procedimento, con riferimento alla gravità delle violazioni e in particolare alla loro durata, viene considerata favorevolmente la circostanza di avere la società esternalizzato dal 2 maggio 2023 il servizio di centralino di pronto intervento così adottando misure astrattamente idonee all'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), punti (ii) e (iii) e lettera d) della RQDG 20/25 (violazioni *sub viii.*, *ix.* e *x.*).
129. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti. Le attività svolte per la cessazione delle condotte *sub viii.*, *ix.*, *x.* sono state infatti già prese in considerazione sotto il profilo della durata delle violazioni e pertanto, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Sanzioni, la medesima circostanza non può essere considerata anche sotto il profilo dell'"*opera svolta*". Le altre attività svolte dalla società per il superamento delle criticità oggetto del presente procedimento non possono essere considerate favorevolmente perché incomplete (per le violazioni *sub iv.* e *vi.*).
130. Per quanto attiene alla *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che Metanprogetti S.r.l. è stata già destinataria di un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità. In particolare, la società è stata sanzionata con deliberazione 620/2018/S/com per violazione degli obblighi informativi in materia di separazione funzionale. L'argomento della società, svolto in sede di audizione finale, secondo il quale detto precedente non dovrebbe assumere rilievo in quanto relativo alla carenza di comunicazione di dati da parte della società e in quanto di tenue importo editale, non risulta accoglibile, indicando lo stesso, infatti, un grado di inclinazione della società alla violazione della regolazione, sia pur di non particolare gravità. È invece

da accogliersi la difesa della società in ordine alla irrilevanza, sotto il criterio in esame, del precedente sanzionatorio costituito dalla deliberazione VIS 49/10 in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, in quanto molto risalente nel tempo. Poiché, alla luce delle modifiche apportate al Regolamento Sanzioni e Impegni con deliberazione 598/2023/E/com, l'Autorità ha deciso di circoscrivere a 10 anni il periodo per il computo dei precedenti ai fini dell'aggravamento della sanzione (art. 33), il citato precedente sanzionatorio – risultando risalente di oltre 10 anni – non viene tenuto in considerazione; ciò in applicazione del principio della retroattività della legge più favorevole che, come noto, la più recente giurisprudenza ha esteso anche alla materia delle sanzioni amministrative (Corte Cost. 63/2019).

131. Quanto, infine, alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2021, la società ha realizzato un fatturato pari a euro 6.273.312. In sede di audizione finale, la società ha chiesto all'Autorità di tenere conto delle seguenti circostanze: a) nell'ultimo esercizio chiuso, Metanprogetti ha conseguito margini e utili ridotti; b) l'82% del suo capitale è detenuto da un soggetto imprenditoriale in fallimento; c) la società è attualmente impegnata a trovare un nuovo impulso economico che possa consentirle un miglioramento delle sue condizioni economiche. Le predette circostanze risultano irrilevanti, considerato che: a) nell'esercizio 2021, la società ha comunque conseguito utili, come altresì nell'esercizio 2020, e pertanto non risultano elementi negativi, quali perdite di bilancio; b) il fallimento del socio di maggioranza (tutt'ora pendente e dichiarato con sentenza del Tribunale di Alessandria del 3 aprile 2013), investendo soggetto giuridico diverso da Metanprogetti e non avendo, *ex artt.* 149 Legge fallimentare e art. 2471 c.c., effetti fallimentari sulla società partecipata, non può assumere rilievo ai fini della valutazione in ordine alla proporzionalità e alla sostenibilità da parte di Metanprogetti delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogarsi; c) l'attuale tentativo della società di ridare impulso alla propria situazione economico-finanziaria costituisce un obiettivo ordinario e tipico della gestione aziendale.
132. Per tutto quanto sopra, l'importo base delle sanzioni ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento Sanzioni, è determinato nella misura complessiva di euro 167.500, di cui: euro 5.000 per la violazione *sub i.*, euro 10.000 per la violazione *sub ii.*, euro 10.000 per la violazione *sub iii.*, euro 30.000 per la violazione *sub iv.*, euro 10.000 per la violazione *sub v.* e per la violazione *sub xiv.* (relativamente alla violazione dell'obbligo di inviare il personale incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all'articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25), euro 20.000 per la violazione *sub vi.*, euro 22.500 per le violazioni *sub viii.* e *x.* (consistenti nel non essersi la società dotata di un centralino di pronto intervento munito di tutte le funzionalità conformi alla regolazione), euro 10.000 per la violazione *sub ix.*, euro 5.000 per la violazione *sub xi.*, euro 10.000 per la violazione *sub xii.*, euro 10.000 per la violazione *sub xiii.*; per la violazione *sub xiv.*, euro 5.000 quanto agli obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità relativi alle chiamate telefoniche relative a richieste di

pronto intervento; euro 10.000 per la violazione *sub xv.* ed euro 10.000 per la violazione *sub xvi.*

133. Ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. b) del Regolamento Sanzioni e Impegni, considerata la circostanza di cui al punto 130, l'importo base delle sanzioni è aumentato di 1/8; le sanzioni finali sono determinate, quindi, nella misura complessiva di euro 188.425 di cui: euro 5.625 per la violazione *sub i.*, euro 11.250 per la violazione *sub ii.*, euro 11.250 per la violazione *sub iii.*, euro 33.750 per la violazione *sub iv.*, euro 11.250 per la violazione *sub v.* e per la violazione *sub xiv.* (relativamente alla violazione dell'obbligo di inviare il personale incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all'articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25), euro 22.500 per la violazione *sub vi.*, euro 25.300 per le violazioni *sub viii.* e *x.* (consistenti nel non essersi la società dotata di un centralino di pronto intervento munito di tutte le funzionalità conformi alla regolazione), euro 11.250 per la violazione *sub ix.*, euro 5.625 per la violazione *sub xi.*, euro 11.250 per la violazione *sub xii.*, euro 11.250 per la violazione *sub xiii.*; per la violazione *sub xiv.*, euro 5.625 quanto agli obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità relativi alle chiamate telefoniche relative a richieste di pronto intervento; euro 11.250 per la violazione *sub xv.* ed euro 11.250 per la violazione *sub xvi.*

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Metanprogetti S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 1, lettera g) e dell'articolo 36, comma 4, lettera b), della RQDG 20/25 (contestazione *sub i.*), dell'articolo 14, comma 4, dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della specifica tecnica UNI/TS 11297) (contestazione *sub ii.*), dell'articolo 14, comma 5 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 5.3.3 delle Linee guida APCE (contestazione *sub iii.*), dell'articolo 14, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) della RQDG 20/25 (contestazione *sub iv.*), dell'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), della RQDG 20/25 (contestazioni *sub v.* e *xiv.*), dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, del paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020, del paragrafo 6 delle Linee guida CIG 15/2020 nonché della norma UNI EN ISO 15257 (contestazione *sub vi.*), dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (ii) della RQDG 20/25 (contestazione *sub viii.*), dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii), della RQDG 20/25 (contestazione *sub ix.*), dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25 (contestazione *sub x.*), dell'art. 15, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25 (contestazione *sub xi.*), dell'articolo 36, comma 2, lettera g) e dell'articolo 38, comma 4, lettera b) della RQDG 20/25 (contestazione *sub xii.*), dell'articolo 36, comma 6, lettera b), dell'articolo 35, comma 2 e dell'articolo 38, comma 4, lettera a), della RQDG 20/25 nonché dei paragrafi 5.3.2, 5.3.3, 5.3.6 e 9 della Linea guida

- APCE (contestazione sub xiii.), dell'articolo 36, commi 8 e 10, lettera d), della RQDG 20/25, dell'articolo 79, comma 6, lettera a), sub i) della RQDG 20/25 nonché dell'articolo 38, comma 10, lettera a) della RQDG 20/25 (contestazione sub xiv.), dell'articolo 38, comma 2, lettera a) della RQDG 20/25 (contestazione sub xv.) e dell'articolo 38, comma 2, lettera f) della RQDG 20/25 (contestazione sub xvi.).
2. di archiviare, per le ragioni di cui in motivazione, la contestazione per la violazione da parte di Metanprogetti S.r.l. dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 9 delle Linee guida CIG 12/2020 (contestazione sub vii.);
 3. di irrogare, nei confronti di Metanprogetti S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 188.425 di cui: euro 5.625 per la violazione *sub i.*, euro 11.250 per la violazione *sub ii.*, euro 11.250 per la violazione *sub iii.*, euro 33.750 per la violazione *sub iv.*, euro 11.250 per la violazione *sub v.* e per la violazione *sub xiv.* (relativamente alla violazione dell'obbligo di inviare il personale incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all'articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25), euro 22.500 per la violazione *sub vi.*, euro 25.300 per le violazioni *sub viii.* e *x.* (consistenti nel non essersi la società dotata di un centralino di pronto intervento munito di tutte le funzionalità conformi alla regolazione), euro 11.250 per la violazione *sub ix.*, euro 5.625 per la violazione *sub xi.*, euro 11.250 per la violazione *sub xii.*, euro 11.250 per la violazione *sub xiii.*; per la violazione *sub xiv.*, euro 5.625 quanto agli obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità relativi alle chiamate telefoniche relative a richieste di pronto intervento; euro 11.250 per la violazione *sub xv.* ed euro 11.250 per la violazione *sub xvi.*
 4. di ordinare a Metanprogetti S.r.l. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
 6. di ordinare a Metanprogetti S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 7. di comunicare il presente provvedimento a Metanprogetti S.r.l. (P.IVA 01311630055) mediante pec all'indirizzo metanprogettisrl@pec.metanprogetti.eu, ai legali incaricati dalla società agli indirizzi pec daniele.maggi@legalmail.it, massimo.ciconte@ordineavvgenova.it e alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini